




COMUNE DI SCALDASOLE  
Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE Tel. +39 0382997454 Fax +39 0382996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it

ORDINANZA N. 4/2006

IL SINDACO

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie che si possono determinare nelle strade, piazze e nei giardini del comune, in considerazione della presenza degli escrementi di cane;

Preso atto che tale situazione costituisce disagio alla cittadinanza e possibile motivo di diffusione di eventuali infezioni agli animali e agli uomini;

Rilevata quindi l'opportunità di disciplinare l'accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche allo scopo di ovviare agli inconvenienti predetti;

ORDINA

1. Di tenere i cani al guinzaglio e di non lasciarli vagare liberamente nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini pubblici, nonché in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero nei locali pubblici.
2. Di vietare l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, nelle seguenti aree verdi pubbliche:
  - a) parco giochi;
  - b) campo sportivo;
  - c) piazza castello.
3. Di fare obbligo a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi:
  - a) di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare;
  - b) di fornirsi di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni;
  - c) di mostrare, a richiesta degli organi addetti alla vigilanza, gli strumenti di cui al punto precedente.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Chiunque non ottemperi a quanto prescritto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da € 25,00 a € 500,00, determinata successivamente in base alla gravità della violazione.

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi della L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 1034/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 1199/1971).

Scaldasole, 1° luglio 2006.



Il Sindaco  
Luigi Rabeschi